

N. R.G.Lav. 3683/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 30/3/2016, nel procedimento iscritto al n. 3683/2015, promosso da:

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico

RICORRENTE

Contro

~~XXXXXXXXXX~~ SOCIETÀ COOPERATIVA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato ~~XXXXXXXXXX~~ MARCO, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata ~~CORSO V. COLOMELLI 11/13 10121 TORINO~~

CONVENUTO

Avente ad oggetto: impugnativa licenziamento ex l.92/2012

SVOLGIMENTO E MOTIVI

~~XXXXXXXXXX~~ adisce con ricorso ex l.92/2012 il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che lo stesso accerti e dichiari che tra essa e ~~XXXXXXXXXX~~ Cooperativa è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; accerti e dichiari "la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità" del supposto licenziamento di fatto intimato dalla società cooperativa esponente nel luglio 2015 e per l'effetto la condanni a reintegrarla nella mansione svolta e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione. Dichiaro parte ricorrente di aver prestato attività lavorativa in favore e nell'interesse di ~~XXXXXXXXXX~~ spa, presso il magazzino sito in ~~XXXXXXXXXX~~ (Bo), dapprima alle formali dipendenze di ~~XXXXXXXXXX~~ società cooperativa e successivamente alle dipendenze di "~~XXXXXXXXXX~~ società cooperativa". In particolare la ricorrente dichiara di aver lavorato il 20 febbraio per ~~XXXXXXXXXX~~ cooperativa;





rientrata in servizio il 23/2/2015 con la medesima attività svolta in precedenza ma senza che nessuna sottoscrizione di contratti o di adesioni a società cooperative le sia stata sottoposta per la firma. Accortasi che nella busta paga di marzo 2015 di ~~620,00~~ il suo livello risultava inferiore ne chiedeva la modifica che veniva riconosciuta il mese successivo. Successivamente nel giugno 2015 rifiutava di firmare un contratto a tempo determinato dopo aver appreso che il suo rapporto di lavoro risultava denunciato al Centro per l'Impiego a tempo indeterminato (come da certificazione centro impiego rilasciata il 13.3.2015) e veniva da quel momento estromessa dal servizio e continuativamente collocata in CIG. Il 30 giugno la ricorrente si recava, con alcuni colleghi presso la Direzione Territoriale del lavoro di Bologna e presso la Guardia di Finanza denunciando quanto accaduto e impugnava l'illegittima estromissione dal lavoro, ritenendo sussistente tra le parti un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, ed offriva la prestazione lavorativa. La ricorrente verificava, richiedendo un certificato "percorso lavoratore" al Centro per l'Impiego di Bologna (recante la data del 14.7.2015), che il rapporto di lavoro intercorrente con la convenuta risultava "unilateralmente" qualificato come contratto di lavoro a tempo "determinato" dal 22.2.2015 con "scadenza" al 31.7.2015 pur risultando contestualmente la comunicazione di assunzione a tempo indeterminato dal 25.2.2015 sempre con la convenuta. La ricorrente successivamente richiedeva un ulteriore certificato "Percorso Lavoratore" al Centro per l'Impiego di Bologna nell'ottobre del 2015: oltre al termine del 31.7.2015 il suo rapporto di lavoro risulta cessato. Esclude la ricorrente di aver mai presentato alcuna domanda di ammissione a socio, alcuna delibera di ammissione a socia le è mai stata notificata, e alcun rapporto associativo può ritenersi sussistente così come non ha mai ricevuto nessuna comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto ed eventuale esclusione dalla società.

Si costituisce la cooperativa ~~ESG 00~~ eccependo in primo luogo l'assenza di impugnazione della delibera di esclusione da socia della ricorrente rendendo conseguentemente inammissibili e/o comunque infondate le domande di controparte finalizzate a ottenere la condanna della società esponente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, ed a pagare le retribuzioni e contribuzioni maturate dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, visto che il rapporto si è comunque risolto per effetto della intervenuta definitiva cessazione del rapporto associativo, circostanza che per altro inibirebbe anche l'utilizzazione del rito prescelto. Ancora nel merito sostiene parte convenuta che il contratto di lavoro debba essere considerato fin dall'inizio a tempo determinato; che l'apposizione del termine sia stata legittima; e che il rapporto di lavoro sia





venuto a cessare alla data del 31/7/2015 anche per scadenza del termine contrattuale. In subordine si ritiene applicabile al caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 5 della Legge n. 183/2010 (collegato lavoro) secondo la quale nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, norma per altro da leggere alla luce della disposizione di cui all'art 1 comma 13 della Legge n. 92/2012 che ne costituisce interpretazione autentica.

Nel corso del giudizio si procede ad assumere le dichiarazioni degli informatori indicati dalle parti ed all'esito dell'attività istruttoria dopo la discussione in data 30/3/2016 il giudice si riserva.

Ritiene il giudice, sciogliendo la riserva, di poter accogliere il ricorso.

La materia complessa deve essere affrontata per punti conseguenti al fine di consentire una ricostruzione logica della decisione.

La prima questione da esaminare è se ci troviamo in ambito di lavoro di socio di cooperativa e se la delibera di esclusione da socio sia stata impugnata, perché in caso contrario ci troveremmo di fronte ad una materia non trattabile con il rito utilizzato dalla parte ricorrente.

Da questo punto di vista si può dire che parte convenuta ha prodotto un documento datato 19/2/2015 come domanda di ammissione socia firmato dalla ricorrente la cui data è sicuramente errata, infatti non poteva accadere quando la ricorrente lavorava ancora per la precedente società nell'appalto e la ~~19/2/2015~~ non era ancora subentrata nell'appalto. Da notare che gli errori in questo procedimento sono in effetti numerosi da parte della convenuta: oltre alla data della domanda di ammissione è errata anche la qualifica della ricorrente nella prima busta paga di febbraio 2015, per altro con un numero di giorni maggiore rispetto quelli effettivamente lavorati, la ricorrente sempre da documentazione prodotta dalla ~~19/2/2015~~ risulta associata il 20/2/2015 ed anche questo non è possibile per le medesime ragioni espresse sulla domanda. È errata, secondo la società, anche la prima comunicazione al centro per l'impiego nella quale si parla di contratto a tempi indeterminato, salvo poi comunicare il termine del rapporto in un secondo momento solo il 18/3/2015 ed in seguito comunicare la cessazione del rapporto. Inoltre la comunicazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine e contestuale esclusione da socia per le medesime ragioni non è mai arrivata alla ricorrente, non ci sono prove sul punto ed anzi la documentazione prodotta dimostra la mancata notifica. Parte convenuta non ha prodotto





neppure copia della delibera sociale di esclusione della ricorrente da socia che poteva costituire allegazione comunque indispensabile per corroborare la propria tesi. In mancanza di allegazioni in tale senso e di prova dell'avvenuta comunicazione di cessazione del termine e di esclusione della ricorrente dalla compagine sociale ritiene questo giudice che non ci siano elementi idonei per ritenere la ricorrente oltre che socia comunque esclusa dalla società. Si tratta di una serie di errori e di carenze di allegazione che inevitabilmente non possono che pesare sugli esiti del giudizio. Conseguentemente il ricorso è ammissibile anche nel rito prescelto dalla parte ricorrente.

Ma c'è un altro elemento relativo alla pretesa conclusione del contratto sociale, come detto assolutamente non provato, che induce a svolgere ulteriori considerazioni in termini logici. Secondo la ricostruzione fornita dalla convenuta all'inizio del rapporto cioè tra il 23 ed il 25 febbraio 2015 la ricorrente si rifiuta di firmare il contratto a tempo determinato. Scrive la società convenuta *"A fronte del comportamento, non di buona fede dei predetti lavoratori, la società esponente, dopo avere contattato sia le Organizzazioni aziendali firmatarie dell'accordo, sia la committente [redacted] decise di non opporsi a che gli stessi comunque accedessero all'impianto e riprendessero l'attività lavorativa: considerando che il contratto di lavoro era stato comunque consegnato ai lavoratori stessi e al fine di smorzare la conflittualità in ambito aziendale e consentire la piena ripresa della operatività aziendale"*. Ma di fronte ad un comportamento non in buona fede, per altro solo di pochi ( la metà di dodici secondo [redacted] ), appare poco verosimile gli stessi vengano ammessi comunque come soci nella cooperativa ( per altro come ricordato non vi è nessuna allegazione di delibera in tal senso ).

Sempre secondo parte convenuta il contratto di lavoro venne come detto consegnato alla lavoratrice entro cinque giorni dall'inizio della prestazione lavorativa ma di questo non c'è assolutamente prova perché le testimonianze raccolte sono assolutamente equivalenti in un senso e nell'altro. Infatti dei quattro testi escussi sul punto specifico due ( per l'esattezza [redacted] e [redacted] ) per la società e [redacted] direttore del personale del consorzio [redacted] e [redacted] entrambi senza per altro ricordi precisi della ricorrente ) hanno detto del rifiuto di alcuni lavoratori il 23/2 mentre altri due ( [redacted] delegato sindacale [redacted] all'epoca dei fatti e [redacted] anche lui rappresentante sindacale ) hanno parlato della metà di marzo ( il primo ha parlato delle prime due settimane di marzo ed il secondo della metà del mese ) comunque sicuramente oltre cinque giorni dall'inizio dell'attività il 23/2\2015.





Da questo elemento deve desumersi che parte convenuta non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un contratto a tempo determinato anche considerando la prima comunicazione al centro per l'impiego dove si parla di tempo indeterminato.

Ulteriore passaggio è quello relativo alle conseguenze. Sostiene infatti parte convenuta trattarsi eventualmente di ipotesi riconducibile sub art. 32 comma 5 della Legge n. 183/2010 (collegato lavoro) e cioè di conversione di contratto a termine, quello precedente con l'altra cooperativa cedente nell'appalto de quo, in contratto a tempo indeterminato con tutte le conseguenze relative. Anche su questa lettura il giudice non concorda perché nel caso di specie non si tratta di un contratto unico, che comporterebbe appunto la conversione, come nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. ma di nuovo contratto come chiarisce anche la Corte di Cassazione: *"ai fini del trasferimento d'azienda, la disciplina di cui all'art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa - nella sua identità obiettiva - sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d'azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa"* (n.11918/2013). Pacifico che nel caso in esame si tratta di mero appalto di mano d'opera e quindi si realizza un nuovo contratto seppure con tutte le garanzie previste dalla contrattazione collettiva per i casi del genere.

Come detto in precedenza non ci sono gli elementi idonei per ritenere provato il rifiuto di una sottoscrizione del contratto a tempo determinato nel termine di cinque giorni dall'inizio dell'attività della ricorrente e l'autonomia del nuovo rapporto rispetto al primo determina che in mancanza di questo elemento il contratto deve ritenersi instaurato a tempo indeterminato. Tanto più che, come detto, la comunicazione della cessazione del rapporto per scadenza del termine del 31/7/2015 non risulta comunicata alla ricorrente e, conseguentemente, deve ritenersi licenziamento inesistente. Ne deriva che siamo di fronte ad una ipotesi di ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza la prova del rapporto sociale tra le parti, con una cessazione priva delle caratteristiche di sussistenza giuridica dello stesso e cioè di fatto, sostanzialmente categoria riconducibile all'ipotesi di licenziamento inefficace, perché non assistito da forma scritta, da riportare all'ipotesi di nullità ex art. 18 comma 1°: *"il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento... perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla*





*legge... ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro". L'ulteriore conseguenza è indicata dal II° comma " Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali".*

Nel caso in esame la RGF è pari a € 1.806,48, indicazione non contestata in giudizio.

La soccombenza determina la condanna della società al pagamento delle spese del giudizio

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e ritenuto nullo il licenziamento nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~ da parte di ~~XXXXXX~~ società cooperativa ordina alla società la reintegrazione nel posto di lavoro o in altra posizione analoga a quella precedente la cessazione del rapporto di lavoro dalla data del 31/7/2015 oltre al pagamento di una indennità corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.806,48, dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro a quello dell'effettiva reintegrazione.

Condanna ~~XXXXXX~~ società cooperativa al pagamento a favore di ~~XXXXXXXXXX~~ delle spese del giudizio che liquida in € 3.500,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% spese generali.

Bologna il 12/4/2016

Il Giudice Unico  
Carlo Sorgi



